



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - 3° SEZIONE LAVORO

Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti a scioglimento della riserva nella causa iscritta al n.19403\2020 r.g. lav. ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letto il ricorso con il quale la UNARMA - Associazione Sindacale Carabinieri ha chiesto ordinarsi in via d'urgenza ai sensi dell'art. 28 l.n.300\1970 al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto SM Ufficio Personale Marescialli in persona del legale rapp.te p.t. la cessazione del comportamento antisindacale illegittimo previo annullamento della determinazione n.305279 T21-5 del 24.4.2020 e la rimozione di tutti gli effetti ripristinando la situazione lavorativa che aveva il M.llo [REDACTED]

[REDACTED] prima dell'impugnato trasferimento e di destinare lo stesso ad uno degli uffici da lui scelti con la domanda di trasferimento del 28.2.2020 ovvero presso il Gruppo CC per la tutela del lavoro di Roma Nucleo Operativo, vinte le spese, deducendo: che con la richiamata determinazione il M.llo [REDACTED]

[REDACTED], segretario nazionale dell'Associazione sindacale ricorrente, era stato trasferito presso il Nucleo CC Radio Vaticana di Roma quale "addetto" per incompatibilità ambientale a seguito dell'iscrizione dello stesso nel Registro degli indagati presso la Procura della repubblica Tribunale di Tivoli, che tale determinazione è illegittima per violazione degli artt.22 e 28 l.n.300\1970, che sussiste la giurisdizione del G.O.,

letta la memoria di costituzione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto SM Ufficio Personale Marescialli che ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del G.O., l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, per difetto di legittimazione attiva e "legittimatio ad causam"



dell'associazione ricorrente, l'inammissibilità del ricorso per difetto di "legittimatio ad causam" e "ad processum" dell'amministrazione convenuta e, nel merito, l'infondatezza del ricorso del quale ha chiesto il rigetto con vittoria di spese;

osserva

preliminarmente che la controversia è sottratta alla giurisdizione del Giudice Ordinario per effetto dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Deve, anzitutto, rilevarsi che il rapporto di lavoro pubblico in oggetto relativamente al quale si sarebbe realizzata la condotta asseritamente antisindacale non soltanto è sottratto alla privatizzazione del pubblico impiego ma, altresì, rientra nell'ambito dell'ordinamento militare con conseguente riconoscimento del diritto all'associazione sindacale entro i limiti individuati dalla Corte Costituzionale che con la sentenza n.120\2018 ha rimosso il relativo divieto. Ed invero, il Giudice di Legittimità ha affermato: "La previsione di condizioni e limiti l'esercizio di tale diritto.. è invece doverosa nella prospettiva nazionale al punto da escludere la possibilità di un vuoto normativo, vuoto che sarebbe da impedimento allo stesso riconoscimento del diritto di associazione sindacale" ritenendo, tuttavia, che "medio tempore" "il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e in particolare con quelle disposizioni (art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010) che escludono dalla loro competenza «le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale». Tali disposizioni infatti costituiscono, allo stato, adeguata garanzia dei valori e degli interessi prima richiamati."

Alla luce di tale pronuncia si ritiene che, allo stato, in assenza della auspicata disciplina legislativa, debba escludersi la giurisdizione ordinaria relativamente alla controversia concernente la condotta antisindacale promossa da associazione sindacale costituita nell'ambito di Forza di Polizia ad



ordinamento militare stante i limiti all'attività sindacale stessa, per come individuati nella richiamata sentenza della Corte Costituzionale, oggettivamente connessi al rapporto di lavoro pubblico, la cognizione del quale è attribuita alla giurisdizione esclusiva del G.A., ed al relativo ordinamento militare che lo informa.

Peraltro, nell'istanza cautelare in oggetto tali limiti vengono in evidenza atteso che quale effetto della richiesta di cessazione della condotta antisindacale è, altresì, chiesto di disporre il trasferimento del M.llo [REDACTED] presso una delle sedi dallo stesso alternativamente individuate nella domanda di trasferimento dallo stesso già presentata.

La novità della questione legittima l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Letto l'art.28 l.n.300\1970

P.Q.M.

Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e compensa le spese di giudizio.

Si comunichi.

Roma 1.8.2020

Il Giudice

